REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE
n. 112 del 09 maggio 2016

Oggetto: **D.Lgs. 150/2012 – DM 22/01/2014 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari ad uso non professionale – integrazioni al DDPF 70/CSI/2016.**

DECRETA

- Di integrare il decreto 70/2016 con i contenuti riportati nel documento istruttorio e di approvare il testo coordinato di seguito riportato.
- Di definire, melle more dell'adozione del decreto interministeriale sui "prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali", le seguenti disposizioni da seguire per la vendita di fitofarmaci per l'uso non professionale:

1) è consentita la vendita di prodotti fitosanitari, con l'esclusione di quelli classificati molto tossici, tossivi o nocivi ai sensi della Direttiva 1999/45/CE e dei prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e le indicazioni individuate nell'allegato "A", parte integrante del presente atto, con le seguenti limitazioni:
   a. i prodotti di cui al punto precedente potranno essere destinati esclusivamente al trattamento di superfici inferiori a 3.000 mq;
   b. il quantitativo massimo acquistabile di fitofarmaci da parte dell'utilizzatore professionale, nell'arco dell'anno solare, non potrà superare ad 1 kg o 1 litro di ogni formulato commerciale, purchè non si tratti dello stesso quantitativo di sostanze attive con la sola differenza del nome commerciale, ad eccezione dei prodotti a base di zolfo, olio minerale e sali potassici di acidi grassi, prodotti lumachicidi, per i quali è possibile la loro vendita per quantitativi fino a 5 kg o 5 litri; per i prodotti a base di Rame è consentito l'utilizzo annuo massimo di 1,8 kg di Rame metallo; sono esclusi dalle prescrizioni di cui al presente paragrafo i prodotti commerciali aventi contenuto inferiore a 100 ml o 100 gr ed i formulati commerciali "pronti all'uso" il cui quantitativo non sia superiore ad 1 litro;
2) il venditore deve identificare l'acquirente attraverso nome, cognome e indirizzo, accertandosi della maggiore età dello stesso;
3) l'utilizzatore deve rilasciare all'acquirente una dichiarazione firmata, valida anche per l'identificazione di cui al punto precedente, specificando che utilizzerà tali prodotti per scopi non professionali e su coltivazioni destinate esclusivamente ad autoconsumo, come riportato nell'allegato "B" al presente decreto. Le suddette dichiarazioni assolvono anche al ruolo, in via complementare alle fatture emesse, della quadratura contabile nei movimenti del magazzino dei fitofarmaci;
4) le dichiarazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate dal venditore per un periodo di **tre anni** successivi a quello a cui si riferiscono le vendite;

5) i prodotti fitosanitari destinati ad un uso non professionale non possono essere fatturati soggetti che li utilizzano nell'ambito di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori (titolari di Partita IVA).

- al fine di consentire ai commercianti di prodotti fitofanitari di adeguarsi alle norme di cui al presente atto è previsto che la decorrenza degli obblighi decorrano dal **1° agosto 2016**.
- che il presente atto venga pubblicato per estremi sul BUR delle Marche.
- di applicare l'art. 1 del DPR 7/04/2000 n. 118.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI